



# Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

COPIA

N. 3 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TECNICO
---------------------	---------------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DL. 112/2008 CONV. L. 133/2008 CON INTEGRAZIONE ALLA PARTE SECONDA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 (DUP) E CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 16 (ART. 35, COMMA 1, L.R. 11/2010 E ART. 18, L.R. 11/2004)</b>
----------------	---

Oggi **cinque** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
DORIO FAUSTO	Presente	ZELLA LORIS	Presente
SCARABOTTOLO SANDRA	Presente	MURARO ROBERTO	Presente
PIVA PAOLO	Presente	SALVO' LUCIANO	Assente
FRISO ANNA-GIULIA	Presente	PINTON RITA	Assente
VOLEBOLE ILENIA	Presente	ARCARO RENATO	Assente
SACCHETTO LUCA	Presente	CHINELLATO MARIO	Presente
FABRIS GIOVANNA	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE Angelucci Maria**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, **DORIO FAUSTO** nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

**SACCHETTO LUCA**  
**ZELLA LORIS**

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DL. 112/2008 CONV. L. 133/2008 CON INTEGRAZIONE ALLA PARTE SECONDA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 (DUP) E CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 16 (ART. 35, COMMA 1, L.R. 11/2010 E ART. 18, L.R. 11/2004)</b>
----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195):

- l'art. 58 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", comma 1 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06.08.2008 prevede che:

*1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*

a seguito del quale i beni inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare possono essere:

- Venduti;
- Concessi a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a 50 anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'art. 4 e seguenti del decreto legge n. 351 del 25.09.2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23.11.2001;

- l'art. 58 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06.08.2008 prevede che:

*2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma*

*2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*

DATO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett. l) del D.lgs. n. 267/2000 indica nell'organo consiliare la competenza, fra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario o di altri funzionari;

VISTO che

- la società 3G SRL con nota assunta agli atti del Comune di Villafranca Padovana (PD) in data 24/07/2023 al n. 0011160 di prot. ha fatto istanza per la permuta di un'area di loro proprietà con un'area di proprietà del Comune di Villafranca Padovana (PD), in particolare:
  - a) L'area proposta di cessione dalla società 3G SRL: area censita al catasto terreni: Comune di Villafranca Padovana (PD), foglio 22, particella 865 parte per una superficie di circa m<sup>2</sup>. 3.310 con destinazione urbanistica "attività produttiva che ha usufruito di procedura SUAP" da variare la destinazione urbanistica a Zona T.O. F "Aree attrezzate a parco, gioco e sport";
  - b) L'area di proprietà del Comune di Villafranca Padovana (PD) proposta di acquisizione in permuta dalla società 3G SRL: area censita al catasto terreni: Comune di Villafranca Padovana (PD), foglio 22, particella 868 per una superficie di circa m<sup>2</sup>. 4.120 con destinazione urbanistica Zona T.O. F "Aree attrezzate a parco, gioco e sport" da variare la destinazione urbanistica a "Zona T.O. E";
- la società 3G SRL nella proposta di accordo ha indicato che la differenza di valore fra le due aree verrà compensata dalla preventiva realizzazione da parte della stessa delle seguenti opere di urbanizzazione e spese, imposte/tasse:
  - a) lievo della siepe a nord della particella 869 e 865 in quanto la stessa durante il periodo invernale genera ombra sulla pista ciclabile esistente impedendo l'asciugatura della superficie della stessa con formazione di ghiaccio e pertanto creando grave pericolo alla circolazione sia dei ciclisti che dei pedoni;
  - b) realizzazione sul lato nord delle particelle 865 parte e 869 di una recinzione costituita da un muretto in cemento armato altezza uguale a quello esistente a sud del mappale 1829 con sovrastante ringhiera metallica del tipo e altezza uguale a quella esistente a sud del mappale 1829;
  - c) realizzazione di tre cancelli carrai da posizionare come indicato nell'allegata "PLANIMETRIA 3" di altezza pari alla recinzione da realizzare e larghezza m 5;
  - d) impegno ad eseguire la manutenzione dell'area oggetto di permuta in cessione al Comune di Villafranca Padovana (PD) censita al catasto terreni: Comune di Villafranca Padovana (PD), foglio 22, particella 865 parte per una superficie di circa m<sup>2</sup>. 3.310 per la durata di anni cinque, consistente nella esecuzione di almeno 9 (nove) sfalci all'anno e manutenzione ordinaria alle alberature presenti;
  - e) a sostenere tutte le spese per l'esecuzione della permuta (frazionamento delle aree, atto notarile, imposte, tasse, relazioni da allegare alla variante urbanistica in materia di VAS e VINCA, ecc.);
- le due aree oggetto di permuta attualmente sono destinate a bacino di invaso per garantire l'invarianza idraulica delle aree edificate;
- l'acquisizione da parte del Comune di Villafranca Padovana della particella 865 parte garantirebbe un ampliamento del parco pubblico di via Don Giuseppe Miotto di m<sup>2</sup> 3.310 portando la dimensione dello stesso da m<sup>2</sup> 7.630 circa attuale ad un parco di m<sup>2</sup> 10.940 circa;
- il mantenimento di una siepe/recinzione fra il mappale 869 e 865 parte risulta necessario in quanto necessita consentire l'accesso alla particella 865 solo se le previsioni atmosferiche garantiscono che l'area non si allaghi quale bacino di invaso e pertanto garantendo la sicurezza degli utenti;
- il rilevante interesse pubblico si sostanzia:

- a) nella possibilità da parte dei cittadini del Comune di Villafranca Padovana (PD) di avere a disposizione un parco molto più ampio anziché di due aree separate di cui una posta in adiacenza ad una rotonda della strada della zona industriale di Ronchi di Campanile e quindi in una zona decentrata;
- b) nella possibilità che il nuovo parco sia interamente recintato a protezione degli utenti;
- c) nella soluzione di porre in sicurezza il tratto di pista ciclabile a nord delle particelle 869 e 865 dove durante il periodo invernale è presente il pericolo di ghiaccio sulla pavimentazione.

CONSIDERATO che:

- la società 3G SRL ha dichiarato di avere la piena disponibilità dell'area censita al catasto terreni: Comune di Villafranca Padovana (PD), foglio 22, particella 865 parte per una superficie di circa m<sup>2</sup> 3.310;
- il Comune di Villafranca Padovana (PD) ha la disponibilità dell'area censita al catasto terreni: Comune di Villafranca Padovana (PD), foglio 22, particella 868 per una superficie di circa m<sup>2</sup> 4.120
- che sulle aree non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica ma solo di tipo idraulico in quanto aree destinate a bacino di invaso per garantire l'invarianza idraulica delle aree edificate;

VISTA la relazione del Responsabile dell'AREA III Ufficio Tecnico con la quale ha verificato che il valore delle aree si equivalgono dopo l'esecuzione delle opere di urbanizzazione proposte dalla società 3G SRL, che in copia si allega alla presente deliberazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 05/12/2023 con la quale è stato:

- approvato lo schema di accordo fra le parti, allegato in copia alla presente, al fine di regolare gli impegni delle stesse per dare esecuzione alla permuta chiesta;
- autorizzato il Responsabile dell'area III Ufficio Tecnico di sottoscrivere l'accordo allegato alla stessa;
- mandato al Responsabile dell'AREA III Ufficio Tecnico al fine di procedere all'adozione degli atti conseguenti alla deliberazione.

VISTO che in data 11/01/2024 la società 3G SRL ha trasmesso al n. 0000530 di prot. la polizza fideiussoria assicurativa/bancaria di primaria importanza emessa dalla società Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Via Lorenteggio, 240 - 20147 – Milano, polizza n. 2401695, che in copia si allega alla presente deliberazione.

VISTO che in data 22/01/2024 la società 3G SRL ha trasmesso al n. 0001189 di prot. l'accordo sottoscritto di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 186 del 05/12/2023 che in copia si allega alla presente deliberazione.

RITENUTO pertanto di procedere a valorizzare l'area di cui è stata chiesta la permuta su illustrata, ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06.08.2008.

TENUTO CONTO che l'inclusione dei beni nel suddetto piano:

- a) ne determina la sdemanializzazione e la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;
- b) si prevede una riclassificazione urbanistica delle aree indicate. In tal senso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente documento costituirà adozione di variante al Piano degli Interventi, ai sensi del comma 1, dell'art. 35, della L.R. 11/2010. La procedura per l'approvazione della variante si conformerà a quanto previsto dal comma 3 e segg. dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- c) determina l'effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- d) determina l'effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;

e) determina gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27/02/2024 con la quale è stato adottato la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2024 formato da una scheda.

VISTO che l'approvazione del presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024, costituisce integrazione alla Parte 2 della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 21/12/2023.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1 TUEL;

## DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2024 formato da una scheda, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per procedere alla valorizzazione del seguente bene immobile:
  - area censita al catasto terreni: Comune di Villafranca Padovana (PD), foglio 22, particella 868 per una superficie di circa m<sup>2</sup> 4.120 con destinazione urbanistica Zona T.O. F "Aree attrezzate a parco, gioco e sport" da variare la destinazione urbanistica a "Zona T.O. E";
2. DI DARE ATTO che l'approvazione del presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024, costituisce integrazione alla Parte 2 della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 21/12/2023;
3. DI ADOTTARE la variante parziale al Piano degli Interventi n. 16, ai sensi del comma 1, dell'art. 35, della L.R. 11/2010 a seguito della riclassificazione urbanistica delle aree indicate nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2024 come indicato nello stesso e meglio rappresentato nelle allegate planimetrie;
4. DI DARE ATTO che la procedura per l'approvazione della variante parziale al Piano degli Interventi n. 16 su indicata si conformerà a quanto previsto dal comma 3 e segg. dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
5. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 3., dell'art. 58, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, *Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*
6. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 4., dell'art. 58, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 *Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*
7. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 5., dell'art. 58, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 *Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*

8. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

## **RELAZIONE E DISCUSSIONE**

SINDACO. Passiamo al terzo ordine del giorno.

Sostanzialmente qua, avrete visto tutte le documentazioni, abbiamo la 3G che ci chiede un cambio di destinazione, alienando nel nostro terreno di proprietà, alla fine di via Salvo D'Acquisto e all'incrocio di via Lissaro, in contropartita ci cede un pezzo... anzi, il pezzo di terreno, che andrebbe in adeguamento al già presente parco pubblico.

A compensazione del delta del valore differenziale fra le due aree la 3G dà la disponibilità di: levare la siepe a nord della particella; di realizzare al lato nord una recinzione costruita da muretto di cemento armato, dell'altezza uguale a quella esistente, sia a sud del mappale 1829 che praticamente può avere sopra realizzata una ringhiera metallica; la realizzazione di tre cancelli carrai, da posizionare come indicato dall'allegata planimetria; si impegna di eseguire la manutenzione dell'area in oggetto in permuta di cessione del Comune di Villafranca, per la durata di 5 anni; sostenere tutte le spese per l'esecuzione della permuta, frazionamento delle aree, atto notarile, imposte e tasse, relazioni da allegare alle varianti urbanistiche in materia di VAS e di VINCA.

Ci sono chiarimenti da avere?

CONSIGLIERE CHINELLATO. Sì. Il primo chiarimento riguarda l'installazione dei tre cancelli di accesso all'area.

Io sono alla tavola a pagina 7 del file "Piano alienazioni e valorizzazione", della relazione. Ci sono tre indicazioni, tre frecce che indicano la posizione dei cancelli, dei tre cancelli. Una mi è chiara; le due, rivolte verso il mappale 865, mi sono un po' meno chiare, sul perché vengono installati tre cancelli.

Nella relazione si parla che l'attuale recinzione, esistente tra i mappali 865 e quello carpito in verde, che è l'area verde del Comune di Villafranca, viene mantenuta, nella relazione. Allora mi chiedo, dal momento che l'intera area aggiuntiva viene acquisita dal Comune, che senso ha conservarne la recinzione? Mi rendo conto che è un bacino di laminazione, diciamo che i bacini di laminazione quando si riempiono d'acqua non fanno questa grande... si vedono che si riempiono d'acqua, quindi una siepe, che eventualmente mantenga una divisione tra l'area verde del Comune e l'area che verrà acquisita, a mio parere è sufficiente. Realizzare due cancelli, perché c'è una recinzione, io preferirei togliere la recinzione, lasciare dei passaggi con dei cartelli monitori, come è scritto, però non penso... non so che dislivello, perché nella relazione non viene indicato a quanto ammonta il dislivello nell'area verde, però dal momento che poi diventerà un'area verde acquisita dal Comune, che aumenterà il parco, ritengo che possa essere agevolmente fruita dalla

cittadinanza. Quindi, conservare una recinzione, per dividere due aree di un unico parco, laddove non c'è... per una divisione si può mantenere semplicemente una siepe, ritengo, come dire, sia... va bene che i cancelli li fa il cedente l'area, ma non giustifica questo, secondo me, il mantenerlo. Penso che se con gli stessi soldi tolgono la recinzione, lasciando in qualche modo una siepe e comunque la possibilità di passarci, per le persone, per poter fruirne quell'area come parco.

Perché nella relazione si dice "aumentiamo il parco a 10.000 metri quadri"; mi sta bene, purché sia fruibile. Due cancelli presuppongono che qualcuno vada eventualmente ad aprirli e a chiuderli. Non penso che questa sia una soluzione così avvincente. Quindi non trovo la prima soluzione.

La seconda osservazione che faccio è che l'area è bella, mi sta anche bene il tipo di realizzazione che viene realizzata; sulle motivazioni, tenuto conto dei cambiamenti climatici, penso che il fatto che gelino le strade è più una paura dell'Amministrazione che non un dato di fatto. Quest'anno a Villafranca siamo andati con la temperatura sotto 0 tre notti, l'anno scorso neanche una.

Al di là di quello, non è descritto, visto che è un bacino di laminazione, da dove arrivano le acque, per essere un bacino di laminazione. Perché mi sa che se costruiamo tutta una recinzione attorno, da dove arrivano le acque? A meno che non sia un bacino di laminazione che ha già delle condutture, previste o realizzate in quanto tutta quell'area è fortemente impermeabilizzata, e quindi sono già state realizzate, ma qui nella relazione non sta scritto niente. E quindi anche poi il decorso delle acque, come avverrebbe da quel bacino di laminazione.

La relazione da questo punto di vista a mio parere è carente.

Comunque l'elemento, e questo lo pongo come domanda, perché ce n'è una terza. È un'area di 10.000 metri quadri, però appena piove, anche senza che il bacino di laminazione si riempia d'acqua, e questo vale per tutte le aree verdi del Comune di Villafranca, non sono più fruibili, perché non c'è nessun vialetto che gli permetta l'accesso, la gestione, l'utilizzo, per vari giorni dopo che è piovuto, c'è solo erba. E quindi, almeno la realizzazione di qualche vialetto, non solo lì, anche nelle altre aree verdi, ma visto che abbiamo in oggetto quest'area, la realizzazione di vialetti, anche semplicemente in ghiaino, quello che è, ma pur che diano una possibilità di fruirli, anche con condizioni meteorologiche normali, dopo una pioggia, senza che ci sia solo erba per cui non sono accessibili, penso sia una cosa che andrebbe messa nel novero. Visto che realizziamo, è un'opportunità che abbiamo, beh cerchiamo di renderla all'altezza di un parco fruibile.

Quindi le osservazioni sono tre: i cancelli; capire il bacino di laminazione com'è gestito, come viene fatto; il terzo, la realizzazione di vialetti che ne consentano la fruizione, in condizioni anche non solo di siccità.

SINDACO. Allora, per quanto riguarda i tre accessi con i cancelli. Sostanzialmente i due, lato mappale 865, sono dei cancelli che verranno messi proprio per essere chiusi qualora dovesse venire utilizzato il bacino di laminazione, in virtù del fatto che l'area verde, quella del mappale 699, 666, 688, sostanzialmente è utilizzata da bambini.

Per quanto riguarda invece la sostituzione della siepe, forse lei non sa ma chi fa le passeggiate sulla ciclabile, ciclopedonabile di via Lissaro, di norma d'inverno, siccome là è proprio a nord, è una siepe a nord, praticamente non toglie l'umidità dal manto stradale pedonale e si rischia sempre di cadere. La sostituzione da siepe a recinzione trasparente dà la possibilità di non essere messo in tramontana, quindi di dare la possibilità di essere utilizzata con serenità e sicurezza la pista ciclopedonale.

Terza risposta. I verdi sono fatti per essere utilizzati a 360 gradi. È assurdo, secondo il mio parere, per quanto mi riguarda, fare viabilità interna al verde solo per essere viabile quando c'è il verde che è fangoso, o ha appena ricevuto una pioggia. Penso sia uno spreco di risorse e in più andrebbe a rendere critica la manutenzione stessa del verde, perché ovviamente in più interruzioni c'è del verde e più si fa difficoltà nello sfalcio dell'erba e nella manutenzione delle della vegetazione.

Altre domande? Bene, andiamo al voto... Dichiarazioni di voto, scusatemi.

CONSIGLIERE CHINELLATO. La sua ultima considerazione, in merito alla fruizione delle aree verdi, non è accettabile, personalmente non la posso accettare, perché non sono i vialetti che rendono non fruibili le aree verdi, sono le condizioni al contorno. Quindi, di fatto, l'unica motivazione per la quale lei non le vuole fare è che dovrebbero essere in qualche modo manutentate, dovrebbero essere realizzate e avrebbero un costo, ma è un costo che per la cittadinanza ha più che titolo di essere sostenuto.

Questa affermazione mi vede fortemente diviso, perché l'intervento lo condivido, ci sta, sostituire un'area con un'altra ci può anche stare se il lottizzante ha intenzione, ci sta aumentare un'area verde a parco, utilizzandola anziché in prossimità di una rotatoria, ma la sua affermazione finale ne rovina qualsiasi, perché vuol dire che quell'area che viene aggiunta sarà ancor meno fruibile della prima parte. È un parco, rendiamolo! Non c'è una... verso la fine, ovvero verso, se quello lì è nord, quello lì è ovest, sul lato ovest non c'è neanche un cancello che ne permetterebbe l'accesso, quindi un minimo di viabilità per poter usare anche quell'area, lasciando liberi i bambini, è necessaria all'interno. Uno ci va con il con il passeggino, con il bambino, ha tutta la terra, non c'è neanche un vialetto per arrivarci. Praticamente diciamo che c'è un parco ma non è fruibile, perché neanche con un passeggino ci si può accedere all'interno. E questo perché non vogliamo spendere i soldi per fare una viabilità interna.

Io chiederei, piuttosto, se qualcuno... cioè, se chi ci fa la cessione, invece di farci due cancelli o non so, ci fa una viabilità interna, allo stesso prezzo. Almeno quell'area di 10.000 metri quadri può essere fruita anche ad una mamma con il passeggino, oppure da una persona che porta handicap e che voglia andarci con la sua sedia. Diversamente non è utilizzabile.

Quindi le chiedo, Sindaco, di riconsiderare questa operazione, perché altrimenti con rammarico, però stanti le sue motivazioni, io voto astenuto, anche se volevo votare a favore.

SINDACO. Tenendo in considerazione quello che ho già detto prima e in virtù del fatto che l'accessibilità al parco c'è anche da via Miotto, per adesso la necessità di fare viabilità interna, proprio per accedere all'area verde, che normalmente viene utilizzata proprio dai ragazzi, ci sono le giostrine là, che corrono e fanno quello che fa un qualsiasi ragazzo, senza dover attingere ad una viabilità interna, confermo quello che ho detto prima, sostanzialmente.

Pertanto l'Amministrazione vota favorevole a questa delibera di Consiglio comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la suesposta proposta di delibera

UDITA la conseguente discussione

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Chinellato, Muraro, Volebole), espressi in forma palese per alzata di mano dagli 7 consiglieri votanti su 10 presenti

### **DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, conv. L. 133/2008, e contestuale adozione variante al Piano degli interventi n. 16 (art. 35, comma 1, L.R. n. 11/2010 e art. 18 L.R. n. 11/2004.)"

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza, ai sensi del 4<sup>a</sup> comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Chinellato, Muraro, Volebole), espressi in forma palese per alzata di mano dai sette consiglieri votanti su dieci presenti

### **DELIBERA**

Di attribuire al presente provvedimento carattere di eseguibilità immediata

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 6 del 27-02-2024 ed allegati alla presente deliberazione.



# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DL. 112/2008 CONV. L. 133/2008 CON INTEGRAZIONE ALLA PARTE SECONDA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 (DUP) E CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 16 (ART. 35, COMMA 1, L.R. 11/2010 E ART. 18, L.R. 11/2004)**

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-02-24

Il Responsabile del servizio  
F.to MAGRIN SERGIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DL. 112/2008 CONV. L. 133/2008 CON INTEGRAZIONE ALLA PARTE SECONDA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 (DUP) E CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 16 (ART. 35, COMMA 1, L.R. 11/2010 E ART. 18, L.R. 11/2004)**

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-02-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Ramina Mariano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 05-03-2024**

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DL. 112/2008 CONV. L. 133/2008 CON INTEGRAZIONE ALLA PARTE SECONDA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 (DUP) E CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 16 (ART. 35, COMMA 1, L.R. 11/2010 E ART. 18, L.R. 11/2004)**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stato pubblicato dal giorno 26-03-2024 al giorno 10-04-2024 all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione con numero di registrazione all'albo on-line 282.

VILLAFRANCA PADOVANA li 11-  
04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 05-03-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024 AI SENSI DELL'ART. 58 DL. 112/2008 CONV. L. 133/2008 CON INTEGRAZIONE ALLA PARTE SECONDA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 (DUP) E CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 16 (ART. 35, COMMA 1, L.R. 11/2010 E ART. 18, L.R. 11/2004)**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VILLAFRANCA PADOVANA li 26-  
03-2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO